



Comune di Lastra a Signa
Polizia Municipale

REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

**Approvato con deliberazione C.C. n.44 del 18/07/2002
(Viene revocato il precedente regolamento approvato con delib. C.C. n.57/93)**



Comune di Lastra a Signa
Polizia Municipale

Capo I – Generalità, numero e tipo di armi

Articolo 1

Generalità

1. Ai fini e per gli effetti delle norme contenute nella Legge 7 Marzo 1986 n 65 e del decreto del Ministero degli Interni 4 marzo 1987, il presente regolamento disciplina l'armamento della Polizia Municipale.
2. L'armamento della Polizia Municipale è effettuato a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 2

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un'arma come dotazione di riserva.
2. Il numero delle armi di cui al comma precedente è determinato con provvedimento del sindaco.
3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale è comunicato al Prefetto.

Articolo 3

Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione alla Polizia Municipale è la seguente:

- pistola Beretta mod. 98 /FS calibro 9X21.

Capo II – Modalità e casi di porto dell'arma

Articolo 4

Modalità di porto dell'arma

1. Gli appartenenti al corpo che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma ben visibile nella fondina esterna corredata di un caricatore di riserva.
2. Nel caso in cui l'agente è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi ed egli debba portare l'arma, questa è portata in modo non visibile.
3. Non è consentito portare, in servizio, armi diverse da quella in dotazione.



Comune di Lastra a Signa
Polizia Municipale

Articolo 5
Servizi armati

I servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso della qualità di pubblica sicurezza portano le armi di cui sono dotati sono i seguenti :

- i servizi notturni
- i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale.

Articolo 6
Assegnazione dell'arma

1. L'arma è assegnata a ciascun appartenente al corpo di polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e consegnata all'assegnatario previa annotazione degli estremi del provvedimento di assegnazione nel registro di cui all'art. 9, comma 2.
2. Il provvedimento con cui si assegna l'arma è disposto dal sindaco per un periodo di 5 anni rinnovabile. Il sindaco provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al prefetto.
3. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nella tessera di riconoscimento.

Articolo 7
Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del comune di Lastra a Signa sono svolti senza armi.

Articolo 8
Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del comune per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto di addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza il quale effettui servizio munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio.
2. Nei casi previsti dall'art. 4 e dal precedente comma, il sindaco dà comunicazione al prefetto di Firenze ed a quello competente per il luogo in cui il servizio sarà svolto dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio del comune di Lastra a Signa, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.



Capo III – Tenuta e custodia delle armi

Articolo 9

Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma, assegnata ai sensi dell'art. 6, è prelevata, all'inizio di ogni servizio, così come individuato dall'art. 5, dall'apposito armadio di cui all'art. 12 e nello stesso deve essere riposta al termine del servizio medesimo.
2. Il carico delle armi e delle munizioni è annotato su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal questore.
3. I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni effettuati in occasione dello svolgimento dei servizi di cui all'art. 5 sono annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal comandante.
4. Le ispezioni interne, le riparazioni delle armi ed i materiali occorrenti per la manutenzione delle medesime sono annotati su un registro a pagine numerate e preventivamente vistate dal comandante del corpo.
5. L'arma assegnata deve essere riconsegnata immediatamente al comandante del corpo quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o quando siano comunque venute a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.
6. L'arma dovrà essere versata anche in caso di perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza, di cessazione o sospensione del rapporto di servizio e in ogni caso in cui sia disposto con provvedimento motivato dal sindaco o dal prefetto.

Articolo 10

Doveri dell'assegnatario

L'assegnatario dell'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 15

Articolo 11

Consegnatario delle armi

Le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal Comandante o da suo delegato.



Articolo 12

Custodia delle armi e delle munizioni

1. Le armi assegnate sono custodite prive di fondina e di munizioni in apposito armadio metallico chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, costituito da un numero di vani dotati di chiusura a chiave pari al doppio del numero delle armi in dotazione.
Ad ogni addetto assegnatario di arma viene consegnata la chiave di due dei suddetti vani nei quali devono essere separatamente custodite le armi e le munizioni assegnate, durante il normale ed ordinario funzionamento dell'ufficio, e dai quali le medesime vengono prelevate esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 5 per esservi successivamente riposte al termine dei servizi stessi.
2. Le munizioni in carico al corpo sono conservate in armadio metallico, distinto da quello di cui al precedente comma, anch'esso chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
3. In un terzo armadio delle medesime caratteristiche sono custodite le armi di riserva, le armi momentaneamente non assegnate, le armi versate nei casi previsti dall'art. 9, commi 4 e 5, le armi assegnate nei casi di assenza prolungata dal lavoro dell'assegnatario.
4. Le chiavi di accesso ai locali ed agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario delle armi che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite dal consegnatario delle armi.
5. Copia di riserva delle chiavi è conservata, a cura del comandante del corpo, in busta sigillata, nella cassaforte del comando.
6. L'accesso al locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al sindaco o assessore delegato, al comandante del corpo, al consegnatario e agli assegnatari delle armi. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario delle armi o del comandante del corpo se presente.

Articolo 13

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

1. Le armi devono essere prelevate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente destinato ed esterno al locale ove sono custodite.
2. Nel locale in cui sono custodite le armi e in quello in cui avvengono le operazioni di caricamento e scaricamento sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Articolo 14

Controlli e sorveglianza

1. I controlli ai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni vengono effettuati dal consegnatario delle armi al fine di accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle



Comune di Lastra a Signa
Polizia Municipale

- risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo;
2. Il sindaco, l'assessore delegato e il comandante del Corpo dispongono visite di controllo ed ispezioni periodiche ai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni.

Articolo 15

Doveri del consegnatario delle armi

Il consegnatario delle armi cura con la massima diligenza :

- a. la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri, della documentazione e delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b. la effettuazione di controlli periodici;
- c. la tenuta dei registri e della documentazione;
- d. la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.

Capo IV - Addestramento

Articolo 16

1. Gli addetti alla P.M. che rivestono le qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. Le esercitazioni di tiro saranno effettuate al di fuori del normale orario di servizio, ricorrendo all'istituto dello straordinario, secondo le modalità e i turni predisposti dal comandante.

Articolo 17

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare al Decreto del Ministero dell'Interno del 04.03.1987, relativo all'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale.